



REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Lombardia**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

MILANO - LUNEDÌ, 7 GIUGNO 2004

**SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI**

**Statuto della Comunità Montana  
del Monte Bronzone e del Basso Sebino**

Approvato dall'Assemblea della Comunità Montana  
nella seduta del 17 maggio 2004  
con deliberazione n. 17.



**STATUTO****INDICE-SOMMARIO****Titolo I****PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Definizioni  
 Art. 2 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità  
 Art. 3 - Finalità della Comunità Montana  
 Art. 4 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali  
 Art. 5 - Regolamenti  
 Art. 6 - Albo Pretorio

**Titolo II****ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

- Art. 7 - Organi della Comunità Montana  
 Art. 8 - Nomina, composizione e durata in carica dell'Assemblea  
 Art. 9 - Funzioni e competenze dell'Assemblea  
 Art. 10 - Gruppi e capigruppo assembleari  
 Art. 11 - Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea  
 Art. 12 - Sedute dell'Assemblea  
 Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea  
 Art. 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea  
 Art. 15 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri  
 Art. 16 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri  
 Art. 17 - Commissioni Assembleari e relative competenze  
 Art. 18 - Permessi ed indennità  
 Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo  
 Art. 20 - Elezione del Presidente  
 Art. 21 - Competenze del Presidente  
 Art. 22 - Nomina del Consiglio Direttivo  
 Art. 23 - Competenze del Consiglio Direttivo  
 Art. 24 - Riunioni del Consiglio Direttivo  
 Art. 25 - Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo  
 Art. 26 - Ineleggibilità e Incompatibilità  
 Art. 27 - Revisore dei Conti  
 Art. 28 - Verbali e deliberazioni  
 Art. 29 - Controllo sugli organi e sugli atti

**Titolo III****ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

- Art. 30 - Criteri generali  
 Art. 31 - Presentazione di istanze e osservazioni  
 Art. 32 - Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali  
 Art. 33 - Consulta dei Sindaci  
 Art. 34 - Consulta delle associazioni  
 Art. 35 - Referendum consultivo  
 Art. 36 - Difensore Civico

**Titolo IV****RAPPORTI CON I COMUNI E ALTRI ENTI**

- Art. 37 - Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana  
 Art. 38 - Convenzioni  
 Art. 39 - Accordi di programma

**Titolo V****PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 40 - Ufficio di Piano  
 Art. 41 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico  
 Art. 42 - Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Art. 43 - Pareri

**Titolo VI  
AMMINISTRAZIONE  
DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 44 - Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa  
 Art. 45 - Personale della Comunità Montana  
 Art. 46 - Direttore della Comunità Montana  
 Art. 47 - Gestione dei servizi pubblici  
 Art. 48 - Finanziamento della Comunità Montana  
 Art. 49 - Demanio e patrimonio  
 Art. 50 - Tesoreria  
 Art. 51 - Bilancio e contabilità

**Titolo VII****DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 52 - Entrata in vigore dello Statuto e norme transitorie

**Titolo I****PRINCIPI FONDAMENTALI***Art. 1 - Definizioni*

1. Ai fini del presente Statuto col termine:  
 a) Comunità Montana si intende la Comunità Montana n. 7 «Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino»;  
 b) T.U. si intende il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);  
 c) Presidente si intende il Presidente del Consiglio Direttivo il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana;  
 d) Consiglieri si intendono i membri dell'Assemblea della Comunità Montana;  
 e) Assessori si intendono i membri del Consiglio Direttivo della Comunità Montana.

*Art. 2 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità*

1. Tra i Comuni di Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo, componenti la zona omogenea n. 7, di cui all'art. 2 della l.r. n. 6 del 2 aprile 2002, della deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2003 n. 7/872 nonché del d.p.g.r. del 17 settembre 2003 n.15006, è costituita la Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino.  
 2. La Comunità Montana, Ente Locale, ha autonomia statutaria, ha sede principale nel Comune di Villongo, ha un proprio gonfalone ed uno stemma adottati con deliberazione assembleare.

*Art. 3 - Finalità della Comunità Montana*

1. La Comunità Montana ha per fine essenziale la valorizzazione delle zone montane e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali nonché la fusione di tutti o in parte dei Comuni associati, previo consenso degli stessi.  
 2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:  
 a) costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati;  
 b) fornisce alla popolazione, riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;  
 c) predisporre, attua e partecipa a programmi ed ini-

ziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali e civili, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;

d) individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del territorio di competenza;

e) opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli squilibri esistenti; anche mediante acquisti/cessioni di aree per la realizzazione di attività destinate allo sviluppo del territorio;

f) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; favorisce inoltre l'istruzione e la preparazione professionale e lo sviluppo culturale della popolazione;

g) promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni;

h) promuove, organizza e gestisce il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali delegati dai Comuni.

3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

#### *Art. 4 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali*

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani pluriennali di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale; concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

a) assumere funzioni proprie dei Comuni membri e dell'Amministrazione Provinciale, su delega degli stessi e previa accettazione;

b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro Consorzi, a Società con partecipazione pubblica o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c) assumere funzioni in materia di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;

d) stipulare convenzioni con altri Enti o Società a partecipazione pubblica nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;

e) partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, delle altre Comunità Montane e dei Comuni o di Società con partecipazione di capitale pubblico;

f) costituire o partecipare a Società ai sensi degli artt. 113 e 116 del T.U.;

g) acquistare, prendere in affitto, gestire, concedere in locazione o in comodato beni immobili compresi nel territorio di competenza, per destinarli a finalità ammesse dalle disposizioni di legge e conformi alle finalità della Comunità Montana;

h) collaborare con i Comuni non appartenenti alla Comunità, interessati a risolvere i problemi di sviluppo economico e del riassetto territoriale;

i) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi sociali e, più in generale, assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e Società, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini.

3. La Comunità Montana promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni;

b) organizzazione e gestione di servizi pubblici;

c) realizzazione sia di strutture di servizio sociale per gli anziani, con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei Comuni d'origine, che di strutture per l'orientamento e la formazione dei giovani;

d) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di competenza;

e) realizzazione di iniziative e strutture per i disabili e per i giovani in situazione di disagio.

4. La Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati può individuare uno o più sub-ambiti circoscritti rispetto all'ambito complessivo della Comunità Montana per l'esercizio di funzioni/servizi comunali.

#### *Art. 5 - Regolamenti*

1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

2. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea che la esercita su iniziativa del Consiglio Direttivo.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza dei Consiglieri presenti in aula al momento della votazione.

4. I regolamenti entrano in vigore alla data indicata negli stessi o, in mancanza di tale indicazione, all'esecutività della deliberazione di approvazione.

5. I regolamenti sono pubblicati All'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della deliberazione di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.

#### *Art. 6 - Albo Pretorio*

1. La Comunità Montana ha un Albo Pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici della Segreteria generale, per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'Albo Pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e i decreti del Presidente sono pubblicati, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. La Comunità Montana ha un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

5. Il Direttore della Comunità Montana è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.

### **Titolo II**

#### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### *Art. 7 - Organi della Comunità Montana*

1. Sono organi della Comunità Montana: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo che prende il nome di Presidente della Comunità Montana.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità Montana e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito delle leggi vigenti.

3. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

4. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale che collabora col Presidente nella gestione amministrativa della Comunità Montana e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea.

5. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea.

*Art. 8 - Nomina, composizione e durata in carica dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni membri della Comunità Montana, eletti dai rispettivi Consigli Comunali fra Sindaci, Assessori e Consiglieri dei medesimi Comuni membri, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

2. Ogni Comune è rappresentato da tre membri di cui due designati dalla maggioranza e uno dalle minoranze.

3. I rappresentanti della maggioranza e delle minoranze devono essere emanazione diretta delle stesse, con esclusione di ogni e qualsiasi reciproca interferenza. A tal fine l'elezione avviene a scrutinio segreto, con votazioni separate a cui partecipano soltanto i Consiglieri della maggioranza e delle minoranze per la nomina dei rispettivi rappresentanti e con il sistema del voto limitato, espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo. Viene eletto l'amministratore che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà ad una successiva votazione di ballottaggio da tenersi, nella stessa seduta del Consiglio, tra gli amministratori che hanno riportato lo stesso numero di voti. Qualora anche dopo il ballottaggio si registrasse la parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.

4. Nel caso di Comuni in cui alle elezioni amministrative sia stata presentata una sola lista, i tre rappresentanti saranno tutti espressione della stessa e la nomina viene effettuata dal Consiglio Comunale.

5. L'elezione dei rappresentanti deve essere effettuata dai Comuni entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, ed il Sindaco è tenuto:

a) a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana e comunque non oltre tre giorni dalla nomina, i nominativi dei rappresentanti del Comune nella Comunità Montana;

b) a trasmettere alla Comunità Montana la deliberazione (esecutiva) dell'elezione dei rappresentanti del Comune, entro cinque giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione stessa.

6. L'Assemblea dura in carica cinque anni e comunque sino all'insediamento della nuova Assemblea.

7. L'Assemblea viene rinnovata nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione di oltre la metà dei Consigli Comunali dei Comuni che compongono la Comunità Montana.

*Art. 9 - Funzioni e competenze dell'Assemblea*

1. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea nella sua prima riunione è presieduta dal Consigliere più anziano di età e procede, nell'ordine, alla convalida dei propri membri e all'elezione del Presidente.

3. Nelle more dell'elezione del Presidente, l'organo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

4. In particolare l'Assemblea delibera i seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, fatta esclusione per quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale ed i suoi aggiornamenti con le relative indicazioni urbanistiche, i programmi pluriennali di opere ed interventi;

c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a Società di capitali;

e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

f) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di servizi a carattere continuativo;

g) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

h) la determinazione di eventuali contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni componenti.

5. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dal Consiglio Direttivo e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile, successiva alla deliberazione del Consiglio Direttivo e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

*Art. 10 - Gruppi e capigruppo assembleari*

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo.

2. Un gruppo deve essere costituito da un minimo di n. 4 Consiglieri che devono sottoscrivere il documento istitutivo del gruppo stesso.

3. I Consiglieri che non sottoscrivono l'appartenenza ad un gruppo, costituiscono il gruppo misto.

4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il proprio capigruppo ed eventualmente il suo Vice e lo comunica per iscritto al Direttore.

5. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea da parte del Presidente.

6. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capigruppo il Consigliere del gruppo più anziano di età.

7. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all'art. 125 del T.U. sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.

*Art. 11 - Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea*

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando è altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e nel caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in subordine, dall'Assessore più anziano di età presente.

5. Le sedute dell'Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche.

6. Di norma non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze, l'Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

7. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge e dal presente Statuto o dal regolamento, avvengono per alzata di mano.

8. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni in cui si debbano esprimere apprezzamenti o valutazioni nei confronti di persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto e le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dall'Assemblea.

9. Le sedute hanno luogo di norma presso la sede della Comunità Montana, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente.

*Art. 12 - Sedute dell'Assemblea*

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:

a) per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;

b) per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo richieda e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea stessa.

3. Nel caso di richiesta scritta di almeno un quarto dei Consiglieri, la convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta stessa e con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

4. La richiesta dovrà riguardare argomenti di competenza dell'Assemblea.

#### *Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea*

1. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente della Comunità Montana sentito il Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 3, all'ordine del giorno devono essere messi per primi gli argomenti proposti dai richiedenti.

3. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente è esposto all'Albo della Comunità Montana, dei Comuni membri, ed inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

4. In caso di urgenza il termine, di cui al precedente comma, è ridotto a 48 ore, mediante convocazione telefonica o a mezzo telefax o posta elettronica.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

6. La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

7. In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. La convocazione dell'Assemblea per la convalida dei componenti e per l'elezione del Presidente, è disposta dal Presidente uscente, entro 30 giorni dalla data di consegna al protocollo generale dell'Ente delle deliberazioni esecutive di nomina di tutti i rappresentanti dei Comuni. Detta convocazione è in ogni caso possibile e l'Assemblea si intende validamente costituita quando, trascorsi novanta giorni dalla data della proclamazione degli eletti, siano stati designati almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati. In quest'ultimo caso all'atto della convocazione dell'Assemblea i vecchi rappresentanti dei Comuni che non hanno proceduto alla elezione decadono automaticamente.

#### *Art. 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea*

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Consiglio Direttivo ed a ciascuno dei Consiglieri.

#### *Art. 15 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei Consiglieri*

1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale.

2. Alle interpellanze che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data, se possibile, nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione, purché le interpellanze pervengano al protocollo dell'Ente prima della convocazione dell'Assemblea.

3. Devono essere discusse seduta stante le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare tali mozioni che devono avere forma scritta.

4. Nelle sedute dove è iscritta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato da apposito Regolamento.

#### *Art. 16 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri*

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni:

a) per dimissioni volontarie;

b) per revoca, da parte del Consiglio Comunale che li ha eletti;

c) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. I membri che non intervengono a tre sedute consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo possono essere sottoposti a procedimento di decadenza.

3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

4. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente con raccomandata a.r. contenente l'invito a presentare osservazioni. Decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni, che devono pervenire sempre entro il termine di cui sopra, la proposta di decadenza viene iscritta all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

5. A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata, oltre che all'interessato, anche al Comune che ha deliberato la nomina, per i provvedimenti di sostituzione.

6. Le dimissioni da Consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al Sindaco del Comune dove ricopre la carica di amministratore e al Presidente della Comunità Montana.

7. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

8. Il Consigliere, che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito.

9. In caso di scioglimento o di commissariamento di un Consiglio Comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dai Consiglieri da esso nominati fino all'acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

10. I rappresentanti dei Comuni, i cui Consigli siano stati rinnovati, restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli salvo il caso previsto dall'art. 8 comma 7.

11. I rappresentanti dei Comuni che vengono confermati, salvo il caso previsto dall'art. 8 comma 7, mantengono le cariche che ricoprivano in precedenza.

#### *Art. 17 - Commissioni Assembleari e relative competenze*

1. Sono istituite all'interno dell'Assemblea Commissioni permanenti di studio, ricerca e proposta relativamente ai seguenti settori:

a) assetto del territorio, urbanistica, ecologia, tutela del paesaggio, trasporti e opere pubbliche;

b) forestazione, agricoltura, commercio, industria, artigianato, lavoro;

c) turismo, istruzione, servizi sociali, sport, tempo libero, tutela del patrimonio artistico e culturale;

d) programmazione socio economica, bilancio, organizzazione e regolamenti.

2. Alle commissioni sono attribuiti poteri consultivi, di controllo, di indagine e di studio su argomenti di competenza degli organi dell'Ente.

3. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni e sono tenuti a parteciparvi ove richiesti dalle Commissioni medesime.

4. Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni le Commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici della Comunità e agli Enti ed aziende da essa dipendenti l'esibizione di atti e documenti inerenti alla materia di cui trattano; a tali richieste non può essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Le Commissioni, d'intesa col Consiglio Direttivo si avvalgono della collaborazione degli uffici della Comunità Montana; possono chiedere la collaborazione di esperti e consulenti.

6. L'Assemblea ha facoltà di istituire Commissioni assembleari temporanee, per lo studio di determinati problemi, fissando nella deliberazione istitutiva le competenze e i termini entro cui esse devono riferire.

7. L'Assemblea determina il numero dei componenti delle commissioni permanenti e temporanee ed altresì provvede a ripartire i seggi tra i diversi gruppi consiliari, tenendo conto della rispettiva consistenza e garantendo una rappresentanza alle minoranze.

8. I gruppi costituiti provvedono alle designazioni di rispettiva competenza nei tempi che saranno indicati dal Presidente. Nella seduta immediatamente successiva l'Assemblea provvede alla copertura dei seggi per i quali mancano le designazioni, rispettando la ripartizione tra i gruppi.

9. I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte di commissioni permanenti.

10. I Consiglieri possono presenziare senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non fanno parte.

11. I membri della commissione che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono immediatamente surrogati secondo quanto stabilito nei precedenti commi.

12. Ciascuna commissione elegge nel suo seno un Presidente e un Vice-Presidente senza distinzione di appartenenza a gruppo, che hanno il compito di dirigere e coordinare i lavori delle commissioni.

13. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno un quinto dei componenti, purché non inferiore a due.

#### *Art. 18 - Permessi ed indennità*

1. In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri e ai componenti delle commissioni, si applicano le norme di cui al Titolo III, Capo IV del T.U.

2. La misura delle indennità di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, per i rispettivi componenti.

#### *Art. 19 - Composizione del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo della Comunità Montana è composto dal Presidente e da sei membri.

2. Possono essere nominati quali Assessori anche amministratori esterni all'Assemblea nella misura massima di due, purché siano Sindaci, Assessori o Consiglieri di un Comune membro della Comunità Montana.

#### *Art. 20 - Elezione del Presidente*

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea subito dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. Il documento programmatico, deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato almeno dieci giorni prima della seduta assembleare presso la Segreteria della Comunità Montana stessa. Nel caso di presentazione di due o più documenti, l'illustrazione degli stessi avviene secondo l'ordine di presentazione al protocollo, mentre le repliche al dibattito avvengono in ordine inverso.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati. Qualora

ra tale maggioranza non si raggiunga, vengono indette due successive sedute, da tenersi entro il termine di sessanta giorni dalla prima, nelle quali l'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri presenti. Qualora in nessuna delle due sedute sia raggiunta tale maggioranza, l'Assemblea è sciolta.

#### *Art. 21 - Competenze del Presidente*

1. Il Presidente:

- a) rappresenta la Comunità Montana;
- b) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio;
- c) nomina/revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Vice-Presidente;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;
- f) nomina i Responsabili di area e di servizio, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private;
- h) stipula i contratti in mancanza dei Responsabili dei servizi o nel caso di loro incompatibilità o nel caso di servizi la cui responsabilità sia affidata al Direttore.

2. Il Presidente, inoltre, emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.

3. Su conforme parere del Consiglio Direttivo, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri. Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all'Assemblea.

#### *Art. 22 - Nomina del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Presidente il quale, subito dopo la sua elezione, nel corso della stessa seduta, comunica all'Assemblea l'elenco degli Assessori, che verranno nominati con suo formale provvedimento; tra di essi il Presidente sceglie un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

#### *Art. 23 - Competenze del Consiglio Direttivo*

1. Al Consiglio Direttivo compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva dell'Assemblea, del Presidente, del Direttore, e dei Responsabili dei servizi.

2. Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti ad esso riservati dalla legge.

#### *Art. 24 - Riunioni del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 15 giorni, preferibilmente in data periodica fissa.

2. Può riunirsi inoltre su convocazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga necessario o lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in subordine, dall'Assessore più anziano di età presente.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

#### *Art. 25 - Decadenza e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo*

1. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla ca-

rica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese, per appello nominale con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione è sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative ed il nominativo di un nuovo Presidente della Comunità Montana.

3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.

4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o di singoli Assessori è inammissibile.

5. La decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

7. Alla revoca dei singoli componenti il Consiglio Direttivo provvede il Presidente con apposito decreto.

8. Alla sostituzione di singoli componenti il Consiglio Direttivo dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Presidente, con apposito decreto e ne dà comunicazione all'assemblea nella prima seduta utile.

#### *Art. 26 - Ineleggibilità e Incompatibilità*

1. Ai componenti gli Organi della Comunità Montana si applicano le ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

2. In tutti i casi in cui si verificano incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.

3. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità Montana.

4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.

5. Al fine di evitare il cumulo delle cariche e l'insorgere di eventuali conflitti di competenza, non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente il Consiglio Direttivo, Presidenti, Assessori e Consiglieri Provinciali, Presidenti, Assessori e Consiglieri Regionali, Parlamentari Italiani ed Europei.

#### *Art. 27 - Revisore dei Conti*

1. L'Assemblea nomina a maggioranza dei componenti della medesima, un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, o nel ruolo di revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può essere confermato una sola volta.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo; in tale relazione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

#### *Art. 28 - Verbali e deliberazioni*

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore; essi debbono indicare i Consiglieri intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei Consiglieri saranno sinteticamente riassunte a cura del Direttore.

3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto al Direttore prima del termine della seduta dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono firmate dal Presidente e dal Direttore.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge.

6. Non si computano nel numero dei votanti gli astenuti, le schede bianche e le schede nulle, che si computano invece nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. Chi esce dalla sala prima della votazione non si computa nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

#### *Art. 29 - Controllo sugli organi e sugli atti*

1. Per il controllo sugli organi e sugli atti si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

### **Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### *Art. 30 - Criteri generali*

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini; acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali, sollecitandone la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunitaria.

#### *Art. 31 - Presentazione di istanze e osservazioni*

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità Montana, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana stessa, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni da adottarsi da parte degli organi della Comunità Montana.

2. Entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo generale della Comunità Montana delle istanze di cui al comma precedente, il Presidente provvede a rispondere per iscritto.

#### *Art. 32 - Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali*

1. Gli Organi della Comunità Montana, per le tematiche di rispettiva competenza, possono promuovere il confronto con l'Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria ed altre Associazioni operanti nell'ambito territoriale comunitario.

#### *Art. 33 - Consulta dei Sindaci*

1. È istituita la Consulta dei Sindaci  
2. La Consulta, senza per altro interferire nella dialettica e nell'attività delle varie componenti assembleari, ha lo scopo di rendere più proficuo il raccordo ed il reciproco scambio di informazioni tra Comuni membri e Comunità Montana e di affrontare eventuali questioni di interesse sovracomunale, con particolare riferimento a quelle aventi carattere d'urgenza.

3. La Consulta dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei Sindaci dei Comuni membri.

#### *Art. 34 - Consulta delle associazioni*

1. La Comunità Montana riconosce e valorizza le libere forme associative senza fini di lucro quali strumenti di espressione e di partecipazione all'amministrazione locale.

2. L'Assemblea può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte anche settoriali delle associazioni senza fini di lucro esistenti sul territorio con la finalità di fornire all'amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei settori di attività dell'Ente.

3. La consulta è costituita dai Presidenti (o loro delegati) delle associazioni.

#### *Art. 35 - Referendum consultivo*

1. L'Assemblea della Comunità Montana può indire referendum consultivi su materie di particolare rilevanza e di esclusiva competenza della Comunità Montana stessa, con modi e tempi da prevedersi in apposito Regolamento.

2. In relazione agli argomenti i referendum possono svolgersi anche solo in una parte limitata del territorio della Comunità.

3. L'indizione di referendum consultivi può essere richiesta:

a) dall'Assemblea comunitaria, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) da almeno 1/3 dei Consigli Comunali dei Comuni membri;

c) da almeno 1/3 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza.

#### *Art. 36 - Difensore Civico*

1. La Comunità Montana può istituire il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità stessa.

2. Egli dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere confermato una sola volta.

3. Al Difensore Civico spetta un'indennità nella misura che verrà fissata dall'Assemblea, all'atto della nomina.

4. Il Difensore Civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione, che definisca tempi, modi e costi.

5. Il Difensore Civico viene eletto dall'Assemblea, con votazione segreta, tra coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti preventivamente stabiliti dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea stessa.

6. La nomina è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

7. Nel caso in cui dopo tre votazioni, da tenersi nella stessa seduta, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina è rinviata alle sedute successive e non è valida fino a quando il candidato non ottiene la maggioranza semplice, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;

b) gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche a partecipazione pubblica, nonché i titolari, gli amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

c) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi;

d) dirigenti sindacali o di associazioni di categoria;

9. L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

10. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'Ufficio, dichiarata dall'Assemblea, ove l'interessato non la rimuova entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di accertata incompatibilità.

11. Il Difensore Civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.

12. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza dei Consiglieri presenti al momento della votazione.

13. La revoca del Difensore Civico, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, è dichiarata con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza sempli-

ce, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

14. Il Difensore Civico invia all'Assemblea, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

15. Il Difensore Civico può anche inviare all'Assemblea, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

16. Per le funzioni dell'Ufficio del Difensore Civico, inoltre, la Comunità Montana, anche a supporto dei Comuni membri, potrà avvalersi della collaborazione della Provincia o di altri Comuni che hanno il Difensore Civico, previa stipula di apposita convenzione regolante i rapporti conseguenti.

### **Titolo IV**

#### **RAPPORTI CON I COMUNI E ALTRI ENTI**

##### *Art. 37 - Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana*

1. Allo scopo di garantire la reciproca informazione, la Comunità Montana invia copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e l'elenco delle deliberazioni adottate dall'Assemblea ai Comuni membri, che provvedono ad esporli al loro Albo Pretorio.

2. I Sindaci dei Comuni specificatamente interessati a deliberazioni in discussione o loro delegati, possono chiedere di essere invitati alle sedute degli organi della Comunità, per esprimere in proposito gli orientamenti dei rispettivi Consigli Comunali.

##### *Art. 38 - Convenzioni*

1. La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici.

2. La Comunità Montana può delegare di volta in volta, l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici o a società a partecipazione pubblica, stipulando specifiche convenzioni.

3. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana può avvalersi, previo accordi con gli Enti interessati, degli uffici periferici della Regione o degli uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo istituite.

##### *Art. 39 - Accordi di programma*

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è autorizzato a promuovere accordi di programma per la definizione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri Enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina di cui all'art. 34 del T.U.

### **Titolo V**

#### **PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

##### *Art. 40 - Ufficio di Piano*

1. Per l'assolvimento dei compiti richiamati nel presente titolo la Comunità Montana può istituire l'ufficio di pianificazione socio-economica e di programmazione.

##### *Art. 41 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico*

1. Per l'elaborazione del progetto di Piano pluriennale di sviluppo socio-economico il Consiglio Direttivo acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità, convocando allo scopo incontri collegiali con i Sindaci.

2. Il Piano di sviluppo socio-economico, dopo l'adozio-

ne da parte dell'Assemblea, è depositato a disposizione del pubblico per un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione; entro tale periodo possono essere presentate osservazioni e proposte ai Comuni che ne terranno conto per il parere di cui al successivo 3° comma.

3. Il Piano di sviluppo socio-economico adottato dall'Assemblea è trasmesso ai Comuni della Comunità che, entro 60 giorni dal ricevimento, faranno pervenire il proprio parere al consiglio Direttivo.

#### *Art. 42 - Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*

1. La Comunità Montana concorre e partecipa all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia e delle sue varianti, formulando le indicazioni per il proprio territorio relativamente a:

- localizzazione di interventi sovracomunali previsti dal proprio Piano Pluriennale di Sviluppo socio-economico;
- localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
- criteri e vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni per le trasformazioni d'uso che ne modificano le strutture e l'assetto;
- destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
- linee d'intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

#### *Art. 43 - Pareri*

1. I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana, qualora in base alla legislazione vigente fossero competenza del Consiglio Direttivo, sono espressi entro 60 giorni dalla data di registrazione della richiesta al protocollo dell'Ente.

### **Titolo VI AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA**

#### *Art. 44 - Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa*

1. La Comunità Montana ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione fra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore ed ai Responsabili di area.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, nonché la dotazione organizzativa dell'Ente, sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

#### *Art. 45 - Personale della Comunità Montana*

1. Il personale della Comunità Montana è assunto mediante concorso pubblico e con altre modalità previste dalla legge.

2. Il trattamento economico, lo stato giuridico e l'ordinamento del personale sono disciplinati da apposito Regolamento e sono determinati a norma delle disposizioni previste per il personale degli Enti Locali e delle leggi vigenti.

3. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in servizi.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:

- a) l'individuazione dei servizi e la loro organizzazione;
- b) la dotazione organica del personale;

c) l'attribuzione al Direttore ed ai Responsabili di servizio di compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;

d) il procedimento disciplinare.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione, o di funzionari dell'area direttiva nella misura massima del 5% a condizione che detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.

6. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

#### *Art. 46 - Direttore della Comunità Montana*

1. Il Direttore ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.

4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

6. In assenza del titolare, le funzioni del Direttore possono essere attribuite a segretari comunali, anche in quiescenza, o a direttori di altre Comunità Montane, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

7. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Direttore, se esistente, o da un Responsabile di servizio nominato di volta in volta dal Presidente.

8. Nel caso di improvviso ed imprevedibile impedimento del Direttore, che non gli consenta la partecipazione a sedute dell'Assemblea già convocate, ne può assumere le funzioni un componente dell'Assemblea stessa, nominato dal Presidente.

#### *Art. 47 - Gestione dei servizi pubblici*

1. La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.

#### *Art. 48 - Finanziamento della Comunità Montana*

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate previste dalle leggi in vigore.

2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo della Comunità Montana medesima.

#### *Art. 49 - Demanio e patrimonio*

1. La Comunità Montana, relativamente ai propri fini istituzionali, ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli appositi inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

3. L'economista cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

#### *Art. 50 - Tesoreria*

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato da apposita convenzione.

#### *Art. 51 - Bilancio e contabilità*

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana

sono regolate dalle leggi specifiche per le Comunità Montane e per i Comuni, in quanto applicabili, facendo riferimento al Comune della Comunità Montana che conta il maggior numero di abitanti.

2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate dal Regolamento di Contabilità.

## **Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### *Art. 52 - Entrata in vigore dello Statuto e norme transitorie*

1. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo Statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

4. Le norme del presente Statuto, relative agli organi della Comunità Montana, in fase di prima attuazione non si applicano agli Organi in carica.

5. Nel caso di approvazione del presente Statuto dopo il rinnovo dell'Assemblea previsto dal settimo comma dell'art. 8, gli organi della Comunità Montana devono essere adeguati alle norme del nuovo Statuto entro novanta giorni dalla sua approvazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dei rappresentanti dei Comuni inadempienti.

